POLIZZA

Tutela Legale

TUTELA LEGALE AZIENDE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TutelaLegaleAziende - Edizione 10-2026

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Le **Parti** convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

IMPORTANTE: le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.

Anticipo cauzione: la somma anticipata dalla **Società**, nei limiti previsti in **Polizza**, per le cauzioni disposte dall'Autorità giudiziaria in **Procedimenti Penali** all'estero.

Arbitrato: procedura di risoluzione delle **Controversie** alternativa alla giurisdizione ordinaria mediante la quale le **Parti** demandano, in accordo tra loro, la decisione di una **Controversia** a uno o più arbitri.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

Assicurazione: il contratto di **Assicurazione**.

Attacco Informatico: evento doloso o abusivo diretto a compromettere sistemi informatici, dati, reti, account, piattaforme digitali o strumenti tecnologici dell'**Assicurato**.

Attività Aziendale: l'insieme delle attività svolte dal **Contraente** nell'ambito dell'organizzazione, gestione, produzione, distribuzione, amministrazione e sviluppo della propria impresa, così come dichiarata in **Polizza**.

Carenza: periodo successivo alla sottoscrizione del contratto durante il quale la copertura del rischio non è operativa.

Contraente: il soggetto che stipula l'**Assicurazione**, che può essere diverso dall'**Assicurato**.

Controparte: la parte avversa in una **Controversia**.

Controversia: il conflitto tra la posizione dell'**Assicurato** e quella di una o più sue **Controparti**, insorto in sede giudiziale o **Stragiudiziale**.

Controversia Contrattuale: **Controversia** derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte mediante contratti, patti o accordi.

Cyber Risk: l'insieme dei rischi connessi all'utilizzo di sistemi informatici, reti, dati, piattaforme digitali, **E-commerce**, identità digitale e sicurezza informatica.

Danno: pregiudizio economicamente valutabile subito dall'**Assicurato** per una pretesa di terzi.

Denuncia di Sinistro: comunicazione formale dell'**Assicurato** alla **Società** dell'insorgenza di un **Sinistro**.

Denuncia Postuma: Denuncia di Sinistro comunicata nel periodo successivo alla cessazione della **Polizza** secondo le condizioni contrattuali.

Diritto all'Oblio: diritto alla cancellazione o deindicizzazione di dati personali ai sensi della normativa vigente.

E-commerce: l'attività di vendita, acquisto o prestazione di beni e servizi mediante strumenti digitali o piattaforme online.

Fatturato: l'ammontare dei ricavi o corrispettivi dichiarati dal **Contraente** e rilevanti ai fini della determinazione o regolazione del **Premio**.

Franchigia: importo prestabilito che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**.

Furto di identità digitale: l'utilizzo illecito di credenziali, dati personali, account o identità informatiche riferibili all'**Assicurato**.

Indennizzo: somma dovuta dalla **Società** in caso di **Sinistro** o evento coperto, a termini di **Polizza**.

Libro Unico del Lavoro: il documento obbligatorio nel quale sono iscritti i lavoratori dipendenti e gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente.

Marchio: segno distintivo registrato o tutelato dalla normativa vigente, idoneo a distinguere prodotti o servizi di un'impresa.

Massimale: importo massimo entro il quale la **Società** è obbligata per ciascun **Sinistro**.

Mediazione: procedura di risoluzione delle **Controversie** alternativa alla giurisdizione ordinaria, finalizzata alla composizione amichevole della **Controversia** con l'assistenza di un organismo terzo.

Negoziazione Assistita: procedura stragiudiziale di risoluzione delle **Controversie** alternativa alla giurisdizione ordinaria, mediante la quale le **Parti** tentano una composizione assistita dai rispettivi legali.

Organismo di Vigilanza (ODV): l'organismo previsto dal D.Lgs. 231/2001 con funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo dell'ente.

Parti: il **Contraente** e la **Società**.

Polizza: documento che prova il contratto di **Assicurazione** e ne disciplina i rapporti.

Premio: somma dovuta dal **Contraente** alla **Società** finalizzata a dare efficacia alla copertura assicurativa.

Procedimento Penale: procedimento giudiziario volto all'accertamento di un **Reato**.

Pubblica Amministrazione: qualsiasi ente pubblico o organismo di diritto pubblico.

Reato: comportamento antigiuridico soggetto alle sanzioni previste dalla legge penale.

Reato Colposo: **Reato** commesso senza intenzione, per negligenza, imprudenza o imperizia.

Reato Continuato: pluralità di violazioni della legge penale riconducibili a un medesimo disegno criminoso.

Reato Doloso: **Reato** commesso con volontà e consapevolezza.

Recesso: facoltà di una **Parte** di sciogliere il contratto.

Regolazione Premio: conguaglio del **Premio** determinato in base a elementi variabili.

Responsabilità amministrativa degli enti: la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli enti per determinati illeciti commessi nel loro interesse o vantaggio.

Responsabilità Civile: la responsabilità dell'**Assicurato** per **Danni** cagionati a terzi nell'esercizio dell'**Attività Aziendale**.

Responsabilità D&O (Directors & Officers): la responsabilità patrimoniale degli amministratori, sindaci e componenti degli organi di controllo nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Retroattività: estensione della garanzia assicurativa a fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza della **Polizza**, nei limiti previsti.

Rischi Nominati: rischi espressamente indicati in **Polizza**.

Scoperto: percentuale del **Danno** indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato**.

Sinistro: evento per il quale è prestata l'**Assicurazione**, che genera la necessità di assistenza legale per la difesa dei diritti dell'**Assicurato** in un procedimento giudiziario civile o penale, in una procedura di risoluzione alternativa delle **Controversie**, in un procedimento amministrativo.

Società: l'impresa assicuratrice.

Sottolimite: importo massimo indennizzabile per una specifica garanzia, ricompreso nel **Massimale** di **Polizza**.

Spese di Giustizia: compensi e indennità liquidati dal giudice a favore di soggetti terzi.

Spese di Soccombenza: spese che la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla **Controparte**.

Spese Legali: compensi dovuti al legale incaricato per l'assistenza e la difesa dell'**Assicurato**.

Stragiudiziale: attività professionale svolta al di fuori del giudizio.

T.A.R.: il Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Transazione: accordo tra le **Parti** per definire o prevenire una **Controversia**.

Valore In Lite: determinazione economica della **Controversia**.

INDICE

GLOSSARIO/DEFINIZIONI **pagg. 2-3**

CAPITOLO 1 – NORME COMUNI **pagg. 5-7**
Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni
Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio
Articolo 3 - Coesistenza di Altre Assicurazioni
Articolo 4 - Pagamento del Premio
Articolo 5 - Regolazione del Premio
Articolo 6 - Cessazione e Rinnovo dell'Assicurazione
Articolo 7 - Modifiche del contratto
Articolo 8 - Aggravamento del rischio
Articolo 9 - Recesso in caso di Sinistro
Articolo 10 - Clausola dell'Intermediario
Articolo 11 - Limiti territoriali
Articolo 12 - Oneri fiscali
Articolo 13 - Foro competente e procedura di Mediazione
Articolo 14 - Legge applicabile e rinvio
Articolo 15 - Prescrizione
Articolo 16 - Indicizzazione Istat

CAPITOLO 2 - COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE **pagg. 8-10**
Articolo 17 - Oggetto dell'Assicurazione
Articolo 18 - Spese Rimborsabili
Articolo 19 - Soggetti e casi assicurati - Aziende
Articolo 20 - Casi assicurati e garanzie operanti
Articolo 21 - Insorgenza e operatività temporale del Sinistro
Articolo 22 - Ambito territoriale

CAPITOLO 3 - GARANZIE DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI **pag. 11 - 12**
Articolo 23 - Garanzie della Copertura Assicurativa

CAPITOLO 4 - ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE **pagg. 13-17**
Articolo 24 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa

CAPITOLO 5 - COSA NON È ASSICURATO. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI **pagg. 18-19**
Articolo 25 - Esclusioni
Articolo 26 - Limitazioni
Articolo 27 - Casi di Cessazione dell'Assicurazione
Articolo 28 - Richieste di Risarcimento Fraudolente - Clausola Risolutiva Espressa

CAPITOLO 6 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI **pagg. 20-22**
Articolo 29 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Sinistro
Articolo 30 - Gestione Stragiudiziale del Sinistro
Articolo 31 - Libera scelta del legale e gestione giudiziale del Sinistro
Articolo 32 - Incarico a periti e consulenti
Articolo 33 - Rimborso delle spese
Articolo 34 - Revoca o rinuncia del legale
Articolo 35 - Disaccordo tra Assicurato e Società
Articolo 36 - Termine di pagamento dell'Indennizzo
Articolo 37 - Sinistro unico
Articolo 38 - Massimali
Articolo 39 - Scoperti e Franchigie

CAPITOLO 1

NORME COMUNI

Si conviene che le informazioni contenute nel **Modulo di Proposta** costituiscano la base di questa **Polizza** e che il **Modulo di Proposta** stesso sia parte integrante della **Polizza**.

I termini riportati in corsivo hanno il significato indicato nel Glossario. Ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 sono riportate in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni
Le **Parti** convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo contratto e sono tutte richiamate per l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa **Polizza**.

Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio
L'omessa comunicazione da parte del **Contraente** o dell'**Assicurato** di circostanze idonee ad aggravare il rischio non pregiudica il diritto alla garanzia purché l'omissione o inesattezza non siano dovute a dolo o colpa grave e non riguardino caratteristiche essenziali del rischio.
Resta fermo il diritto della **Società** di percepire il maggior **Premio** eventualmente dovuto a decorrere dal momento in cui il maggior rischio si è verificato.
Se l'**Assicurato** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'**Assicuratore** può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente **Polizza.**

Articolo 3 - Coesistenza di Altre Assicurazioni
Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti il medesimo rischio.
In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori interessati, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile**.**

Articolo 4 - Pagamento del Premio
Il **Contraente** è tenuto al pagamento del **Premio** nei termini previsti dalla **Polizza**.
Se il **Contraente** non paga il **Premio** o la prima rata di **Premio**, l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento.
Se il **Contraente** non paga i **Premi** successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla scadenza.

Articolo 5 - Regolazione del Premio
La presente clausola si applica ai contratti per i quali il **Premio** è determinato in funzione del **Fatturato** dell'azienda **Contraente**.
Il **Premio** annuo lordo di **Polizza** è determinato in base al **Fatturato** dichiarato dal **Contraente**.
All'inizio di ciascun periodo assicurativo il **Premio** è anticipato in via provvisoria, quale acconto, ed è soggetto a regolazione alla scadenza annuale.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza annua, il **Contraente** deve comunicare per iscritto alla **Società** il **Fatturato** consuntivo.
La **Società** provvede alla regolazione mediante appendice, con addebito o accredito della differenza di **Premio**.
Le differenze attive e passive devono essere corrisposte entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione.
In caso di mancata comunicazione o di mancato pagamento della differenza attiva, la **Società** può assegnare un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente tale termine, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno dell'adempimento, fermo il diritto della **Società** di agire per il recupero del credito o di dichiarare la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, in caso di mancata regolazione, la **Società** non è obbligata per i **Sinistri** accaduti nel periodo cui la regolazione si riferisce.
La **Società** ha diritto di effettuare verifiche e controlli; il **Contraente** è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione

richiesta**.**

Articolo 6 - Cessazione e Rinnovo dell'Assicurazione

La copertura è prestata fino alla data di scadenza indicata in **Polizza**, data in cui il contratto cessa tra le **Parti**, senza obbligo di disdetta.

Se l'**Assicurato** intende rinnovare l'**Assicurazione**, le condizioni relative e il **Premio** del nuovo contratto saranno determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dall'**Assicurato** all'**Assicuratore**. In assenza di **Sinistri Denunciati** è concesso un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione di rinnovo di **Polizza**. In caso di accettazione della proposta da parte dell'**Assicurato** e dietro versamento del **Premio** richiesto, la copertura riprenderà vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di scadenza indicato in **Polizza**.

Articolo 7 - Modifiche del contratto

Qualunque modifica del contratto deve risultare da atto scritto.

Articolo 8 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'**Assicuratore** dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'**Assicuratore** al momento della conclusione del contratto, l'**Assicuratore** non avrebbe consentito all'**Assicurazione** o l'avrebbe consentita per un **Premio** più elevato (Articolo 1898 del Codice Civile), salvo quanto disposto all'*Articolo 2 (Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio).*

L'**Assicuratore** può recedere dall'**Assicurazione**, dandone comunicazione per iscritto all'**Assicurato** entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il **Recesso** dell'**Assicuratore** ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'**Assicuratore** non avrebbe consentito l'**Assicurazione**; ha effetto dopo 15 (quindici) giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'**Assicurazione** sarebbe stato richiesto un **Premio** maggiore**.**

Articolo 9 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Denuncia di Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento dell'**Indennizzo** o dal diniego della copertura comunicato per iscritto, ciascuna delle **Parti** può recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di **Recesso** esercitato dalla **Società**, quest'ultima rimborsa al **Contraente**, al netto delle imposte, la parte di **Premio** relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 10 - Clausola dell'Intermediario

Qualora la **Polizza** sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione A del R. U. I. (di seguito "L'Agente") o nella Sezione B del R. U. I. (di seguito "Il Broker"), con sottoscrizione della presente **Polizza**, l'**Assicurato** prende atto e accetta quanto segue:

a. ogni comunicazione da **Optio Italy S.r.l. Unipersonale** all'Agente/Broker si considererà effettuata all'**Assicurato**;
b. ogni comunicazione a **Optio Italy S.r.l. Unipersonale** dall'Agente/Broker si considererà effettuata all'assicuratore;
c. ogni comunicazione da **Optio Italy S.r.l. Unipersonale** all'Agente/Broker e/o all'**Assicurato** si considererà effettuata dall'assicuratore;
d. ogni comunicazione a **Optio Italy S.r.l. Unipersonale** dall'Agente/Broker e/o dall'**Assicurato** si considererà effettuata all'assicuratore**.**

Il pagamento del **Premio** eseguito al broker ha efficacia liberatoria nei confronti del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 11 - Limiti territoriali

L'operatività territoriale delle garanzie previste dalla presente **Polizza** è disciplinata dall'*Articolo 22 (Ambito territoriale)*, al quale si rinvia integralmente.

Restano ferme le eventuali limitazioni, esclusioni o estensioni territoriali espressamente previste dalle singole garanzie o richiamate in **Polizza**.

Sono in ogni caso esclusi i Paesi soggetti a sanzioni internazionali, embarghi o restrizioni economiche.

Articolo 12 - Oneri fiscali

Le imposte, tasse e ogni altro onere fiscale relativo all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Articolo 13 - Foro competente e procedura di Mediazione

Per le **Controversie** relative alla presente **Polizza** dovrà essere adita esclusivamente l'Autorità Giudiziaria competente

per il Comune di residenza o di domicilio dell'Assicurato persona fisica o degli aventi diritto ovvero, se il Contraente o l'Assicurato è un ente, una società o un'impresa, per il Comune in cui ha la sede legale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di **Mediazione** di cui al D.lgs. 28/2010.
Ogni domanda giudiziale e/o invito al tentativo di **Mediazione** dovrà essere proposto nei confronti di Accredited Insurance Europe Limited - in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, corrente in Milano - Via Moscova n. 3 e con indirizzo di posta elettronica certificata accreditedinsurance-eu@legalmail.it"

Articolo 14 - Legge applicabile e rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 15 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nei termini previsti dall'Art. 2952 Codice Civile.

Articolo 16 - Indicizzazione Istat
Non prevista.

CAPITOLO 2

COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Articolo 17 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente **Assicurazione** di Tutela Legale ha lo scopo di tutelare i diritti dell'**Assicurato** qualora lo stesso sia coinvolto in una **Controversia** o in un procedimento, garantendo il rimborso delle **Spese Legali** sostenute, entro il limite del **Massimale** indicato in **Polizza** e nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto**.**

17.1 Operatività della garanzia

La **Società** interviene a tutela dei diritti dell'**Assicurato**:

a. in fase stragiudiziale, al fine di conseguire una definizione amichevole della **Controversia**, anche mediante il ricorso a procedure alternative quali, a titolo esemplificativo, **Mediazione**, **Negoziazione Assistita** o **Arbitrato**;
b. in fase giudiziale, qualora non sia stato possibile raggiungere una definizione stragiudiziale della **Controversia**, ovvero nei casi in cui sia necessario promuovere o resistere in giudizio.

In entrambi i casi, la garanzia opera nei limiti delle prestazioni previste dalla **Polizza** e con riferimento alle **Spese Legali** di cui al successivo *Articolo 18 (Spese Rimborsabili)* e agli *Artt. 38 (Massimali)* e *39 (Scoperti e Franchigie).*

Articolo 18 - Spese Rimborsabili

La **Società**, nei limiti del **Massimale** indicato in **Polizza**, rimborsa le seguenti **Spese Legali** sostenute dall'**Assicurato**:

a. le **Spese Legali** relative all'attività svolta dal legale incaricato in favore dell'**Assicurato**;
b. le spese relative all'attività svolta dal legale domiciliatario;
c. le spese poste a carico dell'**Assicurato** in favore della **Controparte**, in caso di soccombenza o di **Transazione**;
d. le spese processuali;
e. le spese relative al contributo unificato;
f. le spese relative alla registrazione di atti giudiziari;
g. le **Spese Di Giustizia** nel processo penale;
h. le spese peritali del Consulente Tecnico di Parte;
i. le spese peritali del Consulente Tecnico d'Ufficio, qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'**Assicurato**;
j. le spese investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'**Assicurato** o dall'Autorità Giudiziaria;
k. le spese relative alla **Negoziazione Assistita** obbligatoria;
l. le spese relative alla **Mediazione** civile;
m. le spese relative all'**Arbitrato**;
n. le spese per la redazione di denunce o querele;
o. le spese di traduzione di documentazione necessaria alla gestione del **Sinistro**;
p. le spese sostenute per l'assistenza legale dell'**Assicurato** qualora venga convocato in qualità di persona informata sui fatti o imputato in procedimento connesso, nei limiti delle garanzie operanti;
q. le spese sostenute per la partecipazione a procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo, ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c., nei limiti e alle condizioni previste in **Polizza**.

Restano fermi i limiti, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia previsti nelle sezioni:

- *Articolo 19 – Soggetti e casi assicurati;*
- *Capitolo 6 – Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;*
- *Capitolo 5 – Cosa non è assicurato. Esclusioni e limitazioni*.

Articolo 19 - Soggetti e casi assicurati - Aziende

Sono considerati **Assicurati**, ai sensi del presente contratto e nei limiti delle garanzie previste in **Polizza**:

- l'Azienda **Contraente**;
- i legali rappresentanti;
- i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i membri dell'**Organismo di Vigilanza (ODV)** e i Revisori, limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 23.2 e 23.3;
- i dipendenti dell'Azienda, i lavoratori parasubordinati e somministrati regolarmente iscritti nel **Libro Unico del Lavoro**;
- i collaboratori titolari di partita IVA, limitatamente all'attività svolta per conto dell'Azienda **Contraente**;
- i soci impiegati stabilmente nell'Azienda, con esclusione dei soci di capitale;
- gli agenti e i rappresentanti con mandato di esclusiva per l'azienda **Contraente**;
- nelle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i familiari che collaborano con il titolare dell'impresa;
- i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel **Libro Unico del Lavoro**,

preposti e/o responsabili per l'attuazione delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008 (salute e sicurezza sul lavoro), dal D.Lgs. 193/2007 (sicurezza alimentare), dal D.Lgs. 152/2006 (tutela dell'ambiente) e dal D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie), nonché dalle rispettive normative previgenti;

- il Titolare del trattamento dei dati personali, i Responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati al trattamento, quando siano dipendenti dell'Azienda **Contraente**, nell'esercizio delle funzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa previgente in materia di protezione dei dati personali.

La garanzia opera esclusivamente per fatti connessi all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza.**
Le garanzie operano per le **Controversie** che coinvolgono l'Azienda **Contraente**, nonché per le persone che la rappresentano o operano per suo conto in ragione della rispettiva qualifica tra quelle sopra indicate, quando siano coinvolte personalmente in **Controversie** o procedimenti per fatti di interesse dell'impresa per la quale operano.

Articolo 20 - Casi assicurati e garanzie operanti
Il presente contratto è prestato a **Rischi Nominati** e opera, nell'ambito dell'**Attività Aziendale** del **Contraente**, a tutela degli **Assicurati** per violazioni di legge o lesioni di diritti, nei soli casi espressamente previsti dagli *Artt. 23 (Garanzie della Copertura Assicurativa)* e *24 (Estensioni a Pattuizione Espressa).*

Articolo 21 - Insorgenza e operatività temporale del Sinistro
La garanzia opera per i **Sinistri** che insorgono durante il periodo di validità della **Polizza** e che siano conseguenti a fatti verificatisi durante il medesimo periodo di validità, salvo quanto diversamente previsto per le garanzie di **Retroattività** e **Denuncia Postuma** eventualmente richiamate in **Polizza**.

21.1 Garanzie di difesa penale
Per le garanzie di difesa in sede penale per **Reati Colposi** e **Reati Dolosi**, la copertura opera anche per fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza della **Polizza** nei limiti della **Retroattività** prevista, pari a 2 (due) anni antecedenti l'effetto della Polizza.
Qualora richiamata in **Polizza** la specifica estensione di **Retroattività** penale, la **Retroattività** potrà essere elevata a 5 (cinque) o 10 (dieci) anni previo pagamento del relativo **Premio** aggiuntivo.
La garanzia opera a condizione che:

- l'**Assicurato** non fosse a conoscenza di fatti suscettibili di dare origine al **Sinistro** al momento della stipulazione;
- all'atto della denuncia del **Sinistro**, l'**Assicurato** dichiari nell'apposito questionario che, alla data di effetto della **Polizza**, non era a conoscenza di accertamenti di natura penale a suo carico e che non gli era stata notificata l'iscrizione nel Registro degli Indagati; la **Società** ha facoltà di richiedere all'**Assicurato** il certificato delle iscrizioni nel registro delle notizie di **Reato** rilasciato ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura penale;
- il **Sinistro** insorga nel periodo di validità della **Polizza**.

21.2 Garanzie civili con Retroattività Civile Passiva
Qualora sia operante la garanzia "Retroattività Civile Passiva" di cui all'*Articolo 24.11 (Retroattività Civile Passiva)*, per le garanzie ivi indicate il **Sinistro** si considera insorto nel momento in cui l'**Assicurato** riceve per la prima volta la richiesta di risarcimento, la contestazione, la diffida o la comunicazione da parte del terzo o del cliente.
In tal caso la garanzia opera anche per fatti o atti verificatisi nei 5 (cinque) anni antecedenti la decorrenza della **Polizza**, purché:

- la prima richiesta o contestazione sia pervenuta durante il periodo di validità della **Polizza**;
- l'**Assicurato** non fosse a conoscenza, alla data di decorrenza della **Polizza**, di fatti o circostanze suscettibili di generare il **Sinistro**.

21.3 Fatti continuativi o reiterati
Qualora il fatto generatore del **Sinistro** si protragga attraverso più atti o violazioni successive, ai fini dell'operatività si considera il momento in cui si è verificata la prima violazione, salvo quanto previsto per le garanzie disciplinate secondo il criterio della prima richiesta o contestazione.

21.4 Controversie Contrattuali
Per le **Controversie Contrattuali**, la garanzia non opera qualora l'inadempimento, anche solo presunto o contestato, si verifichi nei primi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della **Polizza**, salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche garanzie richiamate in **Polizza** (Periodo di **Carenza**).
La medesima limitazione si applica alle **Controversie** individuali di lavoro e alle garanzie operanti nell'ambito della Retroattività Civile Passiva di cui all'*Articolo 24.11 (Retroattività Civile Passiva)*, indipendentemente dal momento in cui venga formulata la richiesta o contestazione e dall'eventuale acquisto di garanzie di **Retroattività**.

21.5 Continuità assicurativa
Qualora sia prevista una clausola di continuità assicurativa, la presente **Polizza** potrà estendersi ai **Sinistri** originati da fatti o atti avvenuti durante il periodo di validità della precedente copertura senza soluzione di continuità e carenze, a condizione che:

a) l'**Assicurato** abbia denunciato il **Sinistro** al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui lo denuncia alla **Società**;

b) il precedente assicuratore abbia respinto il **Sinistro** esclusivamente per tardiva denuncia successiva alla cessazione del contratto;
c) il precedente assicuratore non abbia contestato l'operatività della garanzia per mancato o ritardato pagamento del **Premio**.

In tal caso, l'**Assicurato** è tenuto a fornire alla **Società** copia della precedente **Polizza** e della documentazione comprovante il rigetto del **Sinistro**.

21.6 Normative Speciali

Per le garanzie relative alle normative speciali, il **Sinistro** si considera insorto alla data del primo atto di accertamento, ispezione, contestazione o indagine da parte dell'Autorità competente.

21.7 Denuncia Postuma

Salvo quanto diversamente previsto in **Polizza**, la **Denuncia di Sinistro** deve avvenire entro 2 (due) anni dalla cessazione della copertura. Restano in ogni caso fermi i termini di prescrizione previsti dall'Art. 2952 Codice Civile.

Articolo 22 - Ambito territoriale

L'operatività territoriale della garanzia è definita in funzione delle diverse tipologie di copertura previste in **Polizza**.

- **Garanzie in sede penale (copertura base)**

 La difesa in sede penale, costituente la copertura base del presente contratto, è operante:
 - per i procedimenti penali pendenti presso le giurisdizioni di tutto il mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e del Canada;
 - previo pagamento del relativo **Premio,** anche per i procedimenti penali pendenti presso le giurisdizioni degli Stati Uniti d'America e del Canada, qualora sia espressamente richiamata in **Polizza** la relativa estensione territoriale.
- **Altre garanzie**

 Tutte le ulteriori garanzie previste dalla presente **Polizza** operano per **Controversie** insorte nei seguenti territori:
 - Europa
 - Previo pagamento del relativo **Premio**, la garanzia Recupero Crediti di cui all'*Articolo 24.4 (Vertenze contrattuali con Clienti aventi ad oggetto il Recupero dei Crediti)* può essere estesa a tutto il mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e del Canada, se espressamente richiamato in **Polizza**.

CAPITOLO 3

GARANZIE DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI

Articolo 23 - Garanzie della Copertura Assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di cui alla presente **Polizza**, ivi comprese le esclusioni stabilite all'*Articolo 25 (Esclusioni)* e salvo quanto disposto all'*Articolo 38 (Massimali)* e all'*Articolo 39* (*Scoperti* e *Franchigie*), l'**Assicuratore** risponde nei seguenti casi:

23.1 Fase prodromica

Qualora sia prevista dalla legge una fase prodromica antecedente l'emissione di un provvedimento avverso, per il quale l'**Assicurato** ha necessità di far valere i propri diritti, la **Società** garantisce le spese per la difesa anche per tale fase.

23.2 Difesa penale per Reati colposi

La difesa dell'**Assicurato** in sede di **Procedimento Penale** per **Reati** colposi, derivanti dall'esercizio dell'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**.

Nel caso di omicidio colposo o di lesioni colpose, la garanzia opera anche nella fase antecedente alla notizia di **Reato**.

23.3 Difesa penale per Reati dolosi

La difesa dell'**Assicurato** in sede di **Procedimento Penale** per **Reati** dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera esclusivamente nei seguenti casi:

- assoluzione o proscioglimento nel merito con Sentenza passata in giudicato, compresa la sentenza di non luogo a procedere;
- archiviazione ai sensi degli artt. 409 e 411 c.p.p.;
- derubricazione del **Reato** da doloso a colposo;
- applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) art. 444 c.p.p. Tale garanzia opera esclusivamente per i casi che non prevedono l'applicazione di pene accessorie, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

È esclusa ogni altra causa di estinzione del Reato diversa da quelle sopra indicate.

Le garanzie di cui agli *Artt. 23.2 (Difesa penale per Reati colposi)* e *23.3 (Difesa penale per Reati dolosi)* comprendono altresì le **Spese Legali** sostenute per ottenere il dissequestro di beni mobili o immobili sottoposti a sequestro nell'ambito di **Procedimenti Penali**, anche nel caso in cui l'**Assicurato** non risulti formalmente indagato o imputato.

La garanzia è estesa alle **Spese Legali** sostenute dall'**Assicurato** qualora venga coinvolto, nell'ambito di un **Procedimento Penale**, in qualità di:

- persona informata sui fatti ai sensi dell'art. 377 c.p.p.;
- imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Per le garanzie di cui agli *Artt. 23.2 (Difesa penale per Reati colposi)* e *23.3 (Difesa penale per Reati dolosi)* la **Società** potrà anticipare le **Spese Legali** nei limiti del **Massimale**.

In caso di esito diverso da quelli sopra indicati, l'**Assicurato** sarà tenuto alla restituzione delle somme anticipate entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento.

23.4 Pacchetto Fisco e Previdenza

a) Procedimenti tributari

La **Società** garantisce il rimborso delle **Spese Legali** per l'assistenza tecnica dell'**Assicurato**, da parte di un difensore abilitato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992 (ora D.Lgs. 175/2024 – Testo unico della giustizia tributaria) e successive modifiche, nei procedimenti di natura fiscale e tributaria relativi all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**, per:

- il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, compresi il contraddittorio preventivo e l'accertamento con adesione;
- il ricorso, con l'eventuale fase di reclamo e **Mediazione** tributaria, avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado;
- l'opposizione alle sanzioni amministrative tributarie previste dal D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche;
- il giudizio di appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con il **Sottolimite** di € 5.000 (cinquemila/00 euro) per **Sinistro**.

b) Controversie previdenziali e assistenziali

La **Società** garantisce il rimborso delle **Spese Legali** per le **Controversie** con gli Enti e gli Istituti di previdenza e assistenza obbligatoria, comprese le Casse di previdenza professionali, diverse da quelle relative al mancato o irregolare pagamento di contributi.

Condizioni di operatività
La garanzia opera nei limiti del **Massimale** indicato in **Polizza** e alle seguenti condizioni:

- per i procedimenti tributari il **Sinistro** si considera insorto alla data della violazione contestata; la garanzia opera per violazioni relative a periodi d'imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione cada successivamente alla decorrenza della **Polizza**;
- la garanzia è prestata con una **Carenza** di 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della **Polizza**.

Esclusioni specifiche
La garanzia non opera:

- per mere richieste di informazioni, questionari o richieste di produzione di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- per il giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione, salvo diversa previsione in **Polizza**;
- per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 472/1997, accertati con provvedimento definitivo; in tal caso l'**Assicurato** è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente anticipate;
- per il pagamento di imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi, che restano a carico dell'**Assicurato**;
- per le **Controversie** relative al mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali e assistenziali.

Resta ferma la difesa penale per i **Reati** in materia tributaria prevista dagli *Artt. 23.2 (Difesa penale per Reati colposi)* e *23.3 (Difesa penale per Reati dolosi).*

23.5 Anticipo Cauzione
La **Società** anticipa, fino al limite scelto in **Polizza**, l'importo della cauzione disposta dall'Autorità giudiziaria in **Procedimenti Penali** all'estero.

CAPITOLO 4

ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

Articolo 24 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa

In assenza di esplicita indicazione dell'**Assicuratore**, le estensioni qui di seguito elencate saranno prestate con il medesimo **Massimale** e **Franchigia** / **Scoperto** previsti dalla **Polizza**.

Nei termini e alle condizioni tutte di cui alla presente **Polizza**, ivi comprese le esclusioni stabilite all'*Articolo 25 (Esclusioni)* e salvo quanto disposto all'*Articolo 38 (Massimali)* e all'*Articolo 39* (*Scoperti* e *Franchigie*), l'**Assicuratore** risponde, solo se espressamente richiamati nel **Modulo di Proposta** e dietro versamento del relativo **Premio**, anche nei seguenti casi:

24.1 Civile Extracontrattuale

La **Società** garantisce il rimborso delle **Spese Legali** per le **Controversie** di natura civile extracontrattuale nei seguenti casi.

a) Richiesta di risarcimento dei **Danni** extracontrattuali subiti dall'**Assicurato** per fatto illecito di terzi:
l'azione per ottenere il risarcimento dei **Danni** extracontrattuali subiti dall'**Assicurato** per fatto illecito di terzi, anche mediante costituzione di parte civile in sede penale.

b) Difesa civile extracontrattuale, per richieste di risarcimento **Danni** causati a terzi da fatto illecito connessi alla sua attività dichiarata in **Polizza**.

La presente garanzia opera secondo le seguenti modalità:

– In presenza di polizza RC o D&O operante

Qualora esista una polizza di Responsabilità Civile e/o una polizza di Responsabilità degli Amministratori, Sindaci o componenti di organi di controllo (D&O), valida ed efficace, che copra il medesimo rischio, la presente garanzia opera a secondo rischio, cioè dopo l'intervento dell'altro assicuratore previsto dalla sua polizza, e ad eventuale integrazione delle spese non rimborsate ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c. e delle condizioni di polizza applicabili, fino alla concorrenza del **Massimale** indicato in **Polizza**.

– Azioni nei confronti dell'assicuratore RC o D&O

La garanzia comprende altresì le spese per:

- l'attivazione e gestione della copertura RC e/o D&O;
- la chiamata in causa del relativo assicuratore;

nei limiti del **Massimale** previsto per **Sinistro**.

– In presenza di polizza RC e/o D&O non operante:

Qualora le suddette polizze:

- non siano operanti per esclusione contrattuale;
- non coprano il rischio specifico;
- siano inefficaci per Franchigia o Scoperto;

la garanzia opera a primo rischio nei limiti del **Massimale** indicato in **Polizza**.

– In assenza di polizza D&O

Qualora non sia presente alcuna copertura D&O, oppure la stessa non sia attivabile per motivi diversi da quelli sopra indicati (ad eccezione del dolo o violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'**Assicurato**), la garanzia opera a primo rischio:

- entro il limite massimo di € 5.000 (cinquemila/00 euro) per **Sinistro**, salvo diverso importo indicato in **Polizza**.

La **Società** si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento copia delle polizze di **Responsabilità Civile** e/o D&O. L'**Assicurato** è tenuto a fornire tale documentazione. In caso di mancata ottemperanza, la garanzia può non essere operante.

Restano escluse le spese relative a vertenze gestite direttamente dagli assicuratori di **Responsabilità Civile** e/o D&O, qualora gli stessi assumano integralmente la gestione della lite.

24.2 Accertamento Tecnico Preventivo

La garanzia comprende le **Spese Legali** sostenute dall'**Assicurato** per la partecipazione a procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c., connessi all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**.

La garanzia opera se:

- l'**Assicurato** sia coinvolto direttamente nel procedimento;
- l'accertamento sia finalizzato alla verifica di una presunta responsabilità dell'**Assicurato** in ambito aziendale.

Sono comprese:

- le spese per l'assistenza legale;
- le spese per consulenti tecnici di parte e d'ufficio, queste ultime se poste a carico dell'**Assicurato**;
- le spese per l'assistenza durante le operazioni peritali.

24.3 Controversie Contrattuali

La garanzia prevede il rimborso delle **Spese Legali** per l'assistenza dell'**Assicurato** nelle **Controversie** contrattuali con clienti, fornitori, agenti e rappresentanti, relative all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**, con i limiti di **Valore In Lite** previsti in **Polizza**.

La garanzia opera nei seguenti casi:

- **Controversie** relative alla proprietà o alla locazione degli immobili nei quali il **Contraente** svolge l'**Attività Aziendale** indicata in **Polizza**, comprese le sedi secondarie situate nel territorio italiano;
- **Controversie** individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti nel **Libro Unico del Lavoro**;
- **Controversie** con altre imprese assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'Azienda **Contraente** e relativi all'**Attività Aziendale** indicata in **Polizza**;
- **Controversie Contrattuali** con i clienti relative a forniture di beni o servizi commissionati all'Azienda **Contraente,** con esclusione del recupero crediti**;**
- **Controversie Contrattuali** con i fornitori relative all'acquisto di beni o a prestazioni di servizi commissionate dall'Azienda, purché il **Valore In Lite** sia superiore a € 500,00 (cinquecento/00 euro) e la fornitura sia funzionale all'esercizio dell'**Attività aziendale** indicata in **Polizza**;

Qualora il **Contraente**, una sua controllata o partecipata svolga attività immobiliare, sono garantite le **Spese Legali** per l'esercizio di azioni di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 658 c.p.c., riguardanti gli immobili di proprietà, con un **Sottolimite** di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per **Sinistro**.

Sono escluse le **Controversie** di natura civile contrattuale per richieste di risarcimento **Danni** causati a terzi, in quanto disciplinate dall'*Articolo 24.1 (Civile Extracontrattuale)*, nonché le **Controversie** per recupero crediti, in quanto disciplinate dall'*Articolo 24.4 (Vertenze contrattuali con Clienti aventi ad oggetto il Recupero dei Crediti)*.

24.4 Vertenze contrattuali con Clienti aventi ad oggetto il Recupero dei Crediti

Opzione a)

La **Società** garantisce le spese per il recupero dei crediti documentati in forma scritta, e non gestiti nell'ambito delle procedure di crisi dell'impresa, derivanti dall'attività dell'**Assicurato**, limitatamente ai debitori con sede in Italia o nell'Unione Europea, salvo diversa estensione, per crediti di **Valore In Lite** pari o superiore a € 2.000,00 (duemila/00 euro) e per un numero massimo di 5 (cinque) casi annui di cui 2 (due) in fase giudiziale.

Opzione b)

Recupero crediti documentati in forma scritta, e non gestiti nell'ambito delle procedure di crisi dell'impresa, derivanti dall'attività dell'**Assicurato**, limitatamente ai debitori con sede in Italia o nell'Unione Europea, salvo diversa estensione, per crediti di **Valore In Lite** pari o superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) e per un numero massimo di 10 (dieci) casi annui di cui 4 (quattro) in fase giudiziale.

24.5 Opposizione a sanzioni amministrative

La **Società** garantisce il rimborso delle **Spese Legali** dell'**Assicurato** per l'opposizione avverso provvedimenti che dispongono a suo carico sanzioni amministrative, anche di natura pecuniaria, irrogate in relazione allo svolgimento dell'**Attività Aziendale.**

La garanzia opera a condizione che la sanzione sia direttamente connessa all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**;

La garanzia opera anche in fase precontenziosa e si estende all'opposizione alle sanzioni irrogate da Banca d'Italia, Consob e IVASS.

Sono incluse le spese per la difesa dell'**Assicurato** che precede l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso (a titolo esemplificativo, la presentazione di scritti difensivi o la richiesta di audizione), nel limite di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per **Sinistro**.

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

24.6 Normative Speciali

Le garanzie di tutela legale per la difesa penale e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti amministrativi che irrogano sanzioni amministrative operano con riguardo alle seguenti fattispecie e normative speciali, nei limiti ed alle condizioni previste nei seguenti articoli:

- Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08);
- Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07);
- Tutela ambiente (D. Lgs. 152/06);
- Privacy (Reg. UE 2016/679);
- **Responsabilità Amministrativa** (D. Lgs. 231/01).

Comprendono:

- difesa penale (colposo e doloso secondo condizioni base), anche per l'assistenza dei soggetti coinvolti in Procedimenti Penali per aver agito nell'interesse dell'impresa in ragione della loro qualifica;

- opposizione/impugnazione a sanzioni amministrative originate da violazioni di disposizioni richiamate nei decreti sopra elencati;
- difesa dell'Azienda **Contraente** nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da **Reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In sede civile la presente garanzia opera secondo le seguenti modalità:

– In presenza di polizza RC o D&O operante

Qualora esista una polizza di **Responsabilità Civile** e/o una polizza di Responsabilità degli Amministratori, Sindaci o componenti di organi di controllo (D&O), valida ed efficace, che copra il medesimo rischio, la presente garanzia opera a secondo rischio, cioè dopo l'intervento dell'altro assicuratore previsto dalla sua polizza, e ad eventuale integrazione delle spese non rimborsate ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c. e delle condizioni di polizza applicabili, fino alla concorrenza del **Massimale** indicato in **Polizza**.

– Azioni nei confronti dell'assicuratore RC o D&O

La garanzia comprende altresì le spese per:

- l'attivazione e gestione della copertura RC e/o D&O;
- la chiamata in causa del relativo assicuratore;
- nei limiti del **Massimale** previsto per **Sinistro**.

– In presenza di polizza RC e/o D&O non operante:

Qualora le suddette polizze:

- non siano operanti per esclusione contrattuale;
- non coprano il rischio specifico;
- siano inefficaci per Franchigia o Scoperto;

la garanzia opera a primo rischio nei limiti del **Massimale** indicato in **Polizza**.

– In assenza di polizza D&O

Qualora non sia presente alcuna copertura D&O, oppure la stessa non sia attivabile per motivi diversi da quelli sopra indicati (ad eccezione del dolo o violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'**Assicurato**), la garanzia opera a primo rischio entro il limite massimo di € 5.000 (cinquemila/00 euro) per **Sinistro**, salvo diverso importo indicato in **Polizza**.

La **Società** si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento copia delle polizze di **Responsabilità Civile** e/o D&O. L'**Assicurato** è tenuto a fornire tale documentazione. In caso di mancata ottemperanza, la garanzia può non essere operante.
Restano escluse le spese relative a vertenze gestite direttamente dagli assicuratori di **Responsabilità Civile** e/o D&O, qualora gli stessi assumano integralmente la gestione della lite.

24.7 Azienda Digitale e Proprietà Intellettuale

A. Legal Cyber Risk

La **Società** garantisce le spese per l'assistenza legale necessaria per **Controversie** civili e procedimenti penali in cui l'**Assicurato** sia coinvolto in conseguenza di attacchi informatici, hackeraggio, carenza di protezione dal rischio informatico (**Cyber Risk**) e simili forme di intrusione informatica illecita.
Sono garantite le spese per:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per **Reati** colposi e, alle condizioni previste dall'*Articolo 23.3 (Difesa penale per Reati dolosi)*, per **Reati** dolosi, per fatti inerenti all'utilizzo della rete Web;
- la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di **Danni** per fatti illeciti di terzi tramite l'utilizzo del Web;
- le **Controversie Contrattuali** relative ad acquisti effettuati via Web su portali di **E-commerce**. La garanzia opera con una **Carenza** di 180 (centoottanta) giorni;
- l'azione finalizzata a modificare o rimuovere la pubblicazione di contenuti diffamatori dell'**Assicurato** su pagine Web e su Social e Media Network;
- l'azione stragiudiziale e giudiziale finalizzata al risarcimento del **Danno** per fatto illecito di terzi a seguito di un **Attacco Informatico** o di un **Furto di Identità** che comporta l'accesso non autorizzato a:
 - sistemi informatici aziendali;
 - account di posta elettronica aziendale;
 - profili aziendali su siti Web o su Social e Media Network.

B. Proprietà intellettuale

Le spese per l'assistenza legale relative a **Controversie** in materia di proprietà intellettuale, derivanti dall'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**, sono riconosciute limitatamente alle seguenti fattispecie:

- l'azione per ottenere il risarcimento dei **Danni** subiti dall'**Assicurato** per fatto illecito di terzi, in conseguenza all'utilizzo fraudolento, o senza le dovute autorizzazioni, di brevetti, marchi o diritti d'autore di proprietà dell'**Assicurato** e dallo stesso regolarmente depositati e registrati secondo la normativa vigente. La presente garanzia opera esclusivamente se le richieste dell'**Assicurato** sono accolte integralmente. Per questa garanzia il **Massimale** sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del **Massimale** scelto in **Polizza** e mai superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro);

- l'azione per resistere a pretese risarcitorie di terzi per **Danni** causati dall'**Assicurato** in conseguenza del presunto utilizzo fraudolento, con o senza le dovute autorizzazioni, di brevetti, marchi o diritti d'autore di proprietà di terzi e dagli stessi regolarmente depositati e registrati secondo la normativa vigente. La presente garanzia opera esclusivamente se le richieste di controparte sono integralmente rigettate. Per questa garanzia il **Massimale** sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del **Massimale** scelto in **Polizza** e mai superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro).

C. Concorrenza sleale

Le spese per l'assistenza legale relative a **Controversie** in materia di concorrenza sleale, derivanti dall'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**, sono riconosciute limitatamente alle seguenti fattispecie:

- sostenere un'azione giudiziale per il risarcimento dei **Danni** subiti da concorrenza sleale per fatto illecito di terzi. La presente garanzia opera esclusivamente se la richiesta è parzialmente o integralmente accolta. Per questa garanzia il **massimale** sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del **Massimale** scelto in **Polizza** e mai superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro);
- resistere ad un'azione giudiziale per il risarcimento di **Danni** provocati a terzi da concorrenza sleale per un presunto fatto illecito dell'Assicurato. La presente garanzia opera esclusivamente se la richiesta è respinta con sentenza inappellabile o con provvedimento definitivo. Per questa garanzia il **Massimale** sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del **Massimale** scelto in **Polizza** e mai superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro).

24.8 Corte dei Conti

Procedimenti per giudizi e azioni di **Responsabilità Amministrativa**, contabile e giudizio di conto, a carico degli **Assicurati**. La copertura è operante nei procedimenti che si concludono con sentenza che accerti l'assenza di responsabilità dell'**Assicurato**, o, in caso contrario, ne dichiari una responsabilità colposa, o, ancora, con archiviazione per mancanza di **Danno**; tale garanzia opera in tutte le fasi del procedimento, anche nella fase preliminare del processo anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale, nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Comprende fase preliminare, invito a dedurre, audizione e sequestro cautelare.

24.9 Contenzioso amministrativo – T.A.R. e Consiglio di Stato

1. Ricorso alle Giurisdizioni amministrative avverso provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione o alla mancata aggiudicazione di gare pubbliche o di appalto da parte del Contraente o di un terzo. Tale garanzia è operante per 1 (uno) caso per anno assicurativo con un limite di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) per **Sinistro** e solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.
2. Ricorso alle Giurisdizioni amministrative in caso di evento catastrofale (terremoto, alluvione, inondazioni, franamento) per mancato accoglimento della richiesta di accesso a fondi pubblici, ove previsti per l'esercizio dell'attività dichiarata in **Polizza**. Tale garanzia è operante per 1 (uno) caso per anno assicurativo con un limite di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) per **Sinistro**, solo se il ricorso è integralmente accolto e il **Contraente** ha stipulato una polizza CatNat.

Il limite di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) per **Sinistro** si applica all'intero **Sinistro**, comprensivo di tutti i gradi di giudizio avanti alle Giurisdizioni amministrative (**T.A.R.** e Consiglio di Stato).

24.10 Retroattività Penale e Denuncia Postuma

Retroattività penale

Nell'ambito della difesa in sede di **Procedimento Penale**, il rimborso degli oneri previsti dalla presente **Polizza** è prestato anche nel caso in cui i fatti che originano i **Reati** contestati all'**Assicurato** si collochino temporalmente fino a 5 (cinque) o 10 (dieci) anni precedenti alla stipula della presente **Polizza**, previo pagamento del relativo **Premio** aggiuntivo.
La garanzia opera a condizione che l'**Assicurato**, all'atto della denuncia del **Sinistro**, dichiari nell'apposito questionario che non è a conoscenza di accertamenti di natura penale a suo carico, e che non gli è stata notificata l'iscrizione nel Registro degli Indagati. La **Società** ha facoltà di richiedere all'**Assicurato** il certificato delle iscrizioni nel registro delle notizie di **Reato** rilasciato ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura penale.
La garanzia è efficace per le spese della difesa svolta successivamente alla sottoscrizione della **Polizza***.*

Denuncia Postuma

Il presente contratto opera per i **Sinistri** che iniziano durante il periodo di validità della **Polizza** e sono conseguenti a fatti, violazioni di legge o lesioni di diritti, anche solo presunti o contestati, verificatisi durante il periodo di validità della **Polizza** stessa e denunciati successivamente alla cessazione della **Polizza** e comunque entro 5 (cinque) o 10 (dieci) anni dal verificarsi del **Sinistro**, previo pagamento del relativo **Premio** aggiuntivo.
La garanzia **Denuncia Postuma** decade nel caso in cui il contratto non sia stato rinnovato dall'**Assicurato** e sia stata stipulata un'altra polizza di Tutela Legale con altro assicuratore.

24.11 Retroattività Civile Passiva

La presente estensione opera esclusivamente se espressamente richiamata in **Polizza** e previo pagamento del relativo **Premio**.

La garanzia è prestata esclusivamente per:

- la difesa civile extracontrattuale di cui all'*Articolo 24.1 (Civile Extracontrattuale)*;
- la difesa nell'ambito di **Controversie Contrattuali** con clienti e fornitori di cui all'*Articolo 24.3 (Controversie Contrattuali)*;
- la difesa nell'ambito di **Controversie** individuali di lavoro promosse da dipendenti o collaboratori nei confronti dell'Azienda **Contraente**, purché riconducibili all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**.

Per le garanzie sopra indicate, il **Sinistro** si considera insorto nel momento in cui l'**Assicurato** riceve per la prima volta la richiesta o la contestazione.

La garanzia opera anche per fatti, atti, omissioni, comportamenti o inadempimenti verificatisi nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della **Polizza**, purché:

- la prima richiesta o contestazione sia pervenuta all'**Assicurato** successivamente alla decorrenza della **Polizza** e durante il periodo di validità della stessa;
- l'**Assicurato**, alla data di decorrenza della **Polizza**, non fosse a conoscenza di fatti, atti, omissioni, contestazioni, vertenze, comunicazioni, procedimenti o situazioni che potessero dare origine al **Sinistro**;
- il **Sinistro** sia connesso all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**.

Per i **Sinistri** derivanti da fatti antecedenti la decorrenza della **Polizza**, l'**Indennizzo** è prestato entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per **Sinistro** e per anno assicurativo, compreso nel **Massimale** indicato in **Polizza** e non cumulabile con altri **Sottolimiti** previsti per la medesima garanzia.

Qualora il fatto generatore del **Sinistro** si protragga nel tempo attraverso più atti, omissioni, comportamenti o violazioni successive, rileva la data della prima condotta contestata.

CAPITOLO 5

COSA NON È ASSICURATO – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Articolo 25 - Esclusioni

L'**Assicurazione** non è prestata per le **Controversie**, i procedimenti o i fatti seguenti:

25.1 Esclusioni Generali

- derivanti da fatti dolosi del **Contraente** o dell'**Assicurato**, salvo quanto previsto per la difesa penale dall'*Articolo 23.3 (Difesa penale per Reati dolosi)*;
- conseguenti a tumulti popolari, atti di guerra, terrorismo, rivoluzioni, scioperi, serrate.
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- aventi ad oggetto **Controversie** tra soggetti assicurati con la medesima **Polizza**, salvo quanto previsto dall'*Articolo 26 (Limitazioni)*;
- contro la **Società**;
- derivanti da **Controversie** non connesse all'**Attività Aziendale** dichiarata in **Polizza**;
- relative a immobili non utilizzati per lo svolgimento dell'**Attività Aziendale**;
- derivanti da contratti già risolti, rescissi o disdettati alla data di decorrenza della **Polizza** o per i quali sia già stata richiesta la risoluzione;
- derivanti da operazioni di natura societaria straordinaria (fusioni, trasformazioni, scissioni), salvo diversa previsione in **Polizza**;
- relative a rapporti tra soci o tra soci e amministratori, salvo espressa estensione;
- derivanti da attività di recupero crediti, salvo quanto previsto dall'*Articolo 24.4 (Vertenze contrattuali con Clienti aventi ad oggetto il Recupero dei Crediti)*.

Fermo quanto previsto agli *Artt. 23.2 (Difesa penale per Reati colposi)* e 23.3 *(Difesa penale per Reati dolosi)* in tema di operatività della garanzia **Difesa Penale**, l'**Assicurazione** non opera inoltre per **Controversie** derivanti dai seguenti fatti o attività, quali:

25.2 Esclusioni specifiche per l'Attività Aziendale

- derivanti da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente conseguenti a violazioni di legge o a inosservanza di obblighi statutari, assembleari o degli organi di amministrazione;
- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, titoli di credito o titoli al portatore;
- derivanti da fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente, salvo quanto previsto dalla garanzia all'*Articolo 24.6 (Normative Speciali)*;
- derivanti da contratti di agenzia o rappresentanza privi di mandato di esclusiva;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali ai sensi dell'art. 28 della L. 300/1970, nonché licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamenti o provvedimenti disciplinari adottati dal **Contraente** per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita immobiliare, o da qualunque altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili, salvo che tali attività costituiscano oggetto sociale del **Contraente** o delle società controllate o partecipate;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in strumenti derivati di qualsiasi genere, in hedge funds e in generale in forme di finanza derivata o strutturata;
- derivanti dall'adesione ad azioni di classe (class action);
- derivanti da affitto di azienda o di ramo d'azienda, nonché da contratti di leasing immobiliare;
- derivanti dalla fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamenti militari.

25.3 Sono inoltre esclusi, in materia di obbligazioni fiscali e sanzioni:

- le **Controversie** relative al pagamento di imposte, contributi, sanzioni, interessi o penalità, salvo quanto previsto dall'*Articolo 23.4 (Pacchetto Fisco e Previdenza)*;
- gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa o penale;
- gli importi aventi natura punitiva o esemplare.

Resta ferma la garanzia per l'opposizione alle sanzioni amministrative nei limiti previsti dall'*Articolo 24.5 (Opposizione a sanzioni amministrative).*

25.4 Insolvenza e situazioni patrimoniali

- stato di insolvenza, liquidazione o procedure concorsuali dell'**Assicurato**, nonché sovraindebitamento ed esdebitazione;
- mancata solvibilità di clienti o **Controparti**, salvo quanto previsto dalla garanzia Recupero Crediti.

25.5 Ulteriori esclusioni specifiche

- derivanti dalla proprietà o uso di aeromobili;
- derivanti dalla proprietà o uso di natanti o imbarcazioni a motore;
- derivanti da fatti, eventi o procedimenti riconducibili alla circolazione stradale, ivi compresi la proprietà, la guida, l'uso, la detenzione o la sosta di veicoli a motore e le relative violazioni del Codice della Strada;
- in materia di diritto di brevetto, **Marchio**, autore e proprietà industriale, salvo quanto previsto dalle garanzie opzionali;
- in materia di concorrenza sleale, salvo quanto previsto dalle garanzie opzionali;
- aventi **Valore In Lite** inferiore a € 500,00 (cinquecento/00 euro) salvo diversa previsione in **Polizza**.

Articolo 26 - Limitazioni

Si precisa inoltre che:

- non sono rimborsabili le spese per incarichi a periti e consulenti conferiti senza il preventivo benestare della **Società**, salvo casi di urgenza, né le spese per incarichi a legali non comunicati alla **Società** ai sensi dell'*Articolo 31 (Libera scelta del legale e gestione giudiziale del Sinistro)*;
- la garanzia opera nei limiti del **Massimale** e dei **Sottolimiti** previsti in **Polizza**;
- in caso di **Controversie** tra più soggetti assicurati con la presente **Polizza**, la garanzia opera esclusivamente a favore del **Contraente**, salvo diversa previsione espressa;
- in caso di **Controversie Contrattuali**, la garanzia non opera per i **Sinistri** originati da contratti già risolti, rescissi o disdettati alla data di stipulazione della **Polizza**, ovvero per i quali la risoluzione, rescissione o disdetta fosse già stata richiesta da una delle parti;
- in caso di **Sinistro** unico, il **Massimale** resta unico e non si intende moltiplicato per il numero degli **Assicurati** coinvolti.

Articolo 27 - Casi di Cessazione dell'Assicurazione

Cessazione Anticipata del Contratto

Il contratto si risolve di diritto qualora il **Contraente** o l'**Assicurato** siano assoggettati a procedure concorsuali, quali liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, salvo diversa previsione inderogabile di legge. La garanzia resta operante esclusivamente per i **Sinistri** già presi in carico dalla **Società** fino alla loro definizione, nei limiti e alle condizioni di **Polizza**.

Cessazione a seguito dell'esercizio del diritto di **Recesso** in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'**Assicurato** ha diritto di recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi al perfezionamento della **Polizza** avvenuto con il pagamento del **Premio**, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata a:

Optio Italy S.r.l.
Via Roma, 42/b 66026 — Ortona oppure optio@pec.it

In tal caso l'**Assicuratore** rimborserà la parte di **Premio**, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 28 - Richieste di Risarcimento Fraudolente - Clausola Risolutiva Espressa

Qualora l'**Assicurato** o il **Contraente**, con dolo, renda dichiarazioni false o reticenti, produca o utilizzi documenti falsi o alterati, occulti elementi rilevanti, simuli o provochi il **Sinistro**, ovvero richieda il rimborso di spese non sostenute o dolosamente maggiorate, al fine di ottenere un **Indennizzo** o altra prestazione non dovuta ai sensi della presente **Polizza**, l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo** relativo al **Sinistro** interessato dalla condotta fraudolenta.
La **Società** ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte in relazione al medesimo **Sinistro**, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori **Danni**.
In tali casi, la **Società** ha inoltre facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta al **Contraente.**

CAPITOLO 6

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Articolo 29 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Sinistro

L'**Assicurato** deve denunciare il **Sinistro** alla **Società** o all'intermediario incaricato non appena il **Sinistro** si sia verificato o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
La denuncia tardiva può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.
La denuncia deve contenere ogni elemento utile alla gestione del **Sinistro** e deve essere corredata, per quanto disponibile, da:

- relazione dettagliata dei fatti;
- copia degli atti e documenti rilevanti;
- ogni ulteriore informazione utile alla valutazione e gestione del caso.

L'**Assicurato** è tenuto a trasmettere anche gli atti e i documenti successivamente ricevuti, nonché ogni ulteriore documento richiesto dalla **Società**.
Restano a carico dell'**Assicurato** gli eventuali oneri di regolarizzazione fiscale, di bollo e di registrazione della documentazione, se dovuti.

Per presentare **Denuncia di Sinistro**, l'**Assicurato** e/o il **Contraente** devono trasmettere tutta la necessaria documentazione al proprio broker, oppure direttamente al seguente indirizzo e-mail:
sinistri.accredited@optiogroup.com

Articolo 30 - Gestione Stragiudiziale del Sinistro

Ai sensi dell'art. 164, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 209/2005, la **Società** riconosce all'**Assicurato** il diritto di affidare la tutela dei propri interessi a un avvocato di sua scelta a partire dal momento in cui ha diritto di richiedere l'intervento della **Società**, e quindi anche nella fase stragiudiziale, secondo le modalità previste all'*Articolo 31 (Libera scelta del legale e gestione giudiziale del Sinistro)*.
Qualora l'**Assicurato** non intenda avvalersi di tale facoltà, la **Società** si adopera per la definizione amichevole della **Controversia**, direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, anche mediante **Mediazione**, **Negoziazione Assistita** o altre procedure alternative di risoluzione delle **Controversie**.
In ogni caso l'**Assicurato** non può concludere accordi o **Transazioni** che comportino oneri a carico della **Società** senza il preventivo consenso di quest'ultima, salvo i casi di comprovata urgenza.

Articolo 31 - Libera scelta del legale e gestione giudiziale del Sinistro

Ai sensi degli artt. 164, comma 2, lettera c), e 173 del D.Lgs. 209/2005, l'**Assicurato** ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, sia nella fase stragiudiziale sia in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, nonché in caso di conflitto di interessi con la **Società**, dandone comunicazione scritta alla **Società** unitamente alla procura conferita.
L'**Assicurato** sceglie il legale tra gli avvocati iscritti agli Albi del distretto di Corte d'Appello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente. Qualora l'**Assicurato** risieda o abbia sede in un diverso distretto, può scegliere un legale del distretto di residenza o sede; in tal caso la **Società** rimborsa anche le spese del legale domiciliatario, nei limiti del **Massimale**.
L'**Assicurato** può comunque affidare l'incarico a un legale di un distretto diverso da quelli indicati al comma precedente. In tal caso la **Società** rimborsa i compensi nella misura in cui sarebbero dovuti a un legale del distretto competente e non rimborsa le spese di trasferta, le indennità di viaggio né le spese di domiciliazione**.**
I compensi sono rimborsati nei limiti dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche o integrazioni. Il legale incaricato trasmette alla **Società**, all'atto della comunicazione dell'incarico, un preventivo dei compensi per ciascuna fase del giudizio.
Qualora l'**Assicurato** non intenda avvalersi della libera scelta, può chiedere alla Società di indicare un legale.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo con la **Società** sulla gestione del **Sinistro**, la **Società** informa l'**Assicurato** del diritto di scegliere liberamente il legale e della facoltà di ricorrere alla procedura arbitrale prevista all'*Articolo 35 (Disaccordo tra Assicurato e Società).*

Articolo 32 - Incarico a periti e consulenti

Qualora si renda necessario, anche in fase stragiudiziale, l'intervento di periti o consulenti di parte, l'**Assicurato** deve darne preventiva comunicazione alla **Società** e ottenere il relativo benestare.
All'incarico di tali professionisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*Articolo 31* (*Libera scelta del legale e gestione giudiziale del Sinistro)*.

Articolo 33 - Rimborso delle spese

Le spese sostenute dall'**Assicurato** sono rimborsate dalla **Società** nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza**, dedotte eventuali **Franchigie** e/o **Scoperti**, di norma al termine della vertenza, salvo anticipi nei casi previsti in **Polizza** e

purché non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla **Controparte**.
Sono rimborsabili esclusivamente le spese riferite ad attività effettivamente svolte e adeguatamente documentate.
Non sono rimborsabili, senza il preventivo consenso della **Società**, i compensi eccedenti i parametri indicati all'*Articolo 31* (*Libera scelta del legale e gestione giudiziale del Sinistro)* derivanti da accordi intervenuti direttamente tra l'**Assicurato** e i professionisti incaricati.
La **Società** rimborsa, per ciascun grado di giudizio:

- le spese di un solo legale;
- le spese di un solo perito o consulente per ciascuna area di competenza;
- le eventuali spese del domiciliatario, nei limiti del **Massimale**.

Per i **Procedimenti Penali** e nei casi espressamente previsti, la **Società** potrà riconoscere anticipi sulle spese, nei limiti e alle condizioni stabilite in **Polizza**.
Qualora il legale incaricato ritenga necessario, ai fini della difesa, l'intervento di un ulteriore consulente tecnico, la **Società** riconosce anche tali spese.

Articolo 34 - Revoca o rinuncia del legale
Qualora, nel corso del medesimo grado di giudizio, l'**Assicurato** revochi il legale incaricato e ne nomini un altro, la **Società** rimborsa le spese di uno solo dei due professionisti, a scelta dell'**Assicurato**.
La presente limitazione non si applica in caso di rinuncia all'incarico da parte del legale, purché tale rinuncia non sia motivata da manifesta infondatezza o temerarietà della lite.

Articolo 35 - Disaccordo tra Assicurato e Società
In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Società** in merito all'interpretazione del contratto o alla gestione del **Sinistro**, l'**Assicurato** ha facoltà di chiedere che la decisione sia demandata a un Arbitro.
L'Arbitro è nominato di comune accordo oppure, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. L'Arbitro decide secondo equità. Le spese arbitrali sono ripartite in misura paritaria tra le **Parti**, salvo diversa decisione dell'Arbitro.
Il ricorso all'Arbitro è facoltativo e alternativo all'azione giudiziaria: resta salvo il diritto delle **Parti** di adire l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'*Articolo 13 (Foro competente e procedura di Mediazione),* previo esperimento del tentativo obbligatorio di **Mediazione**.

Articolo 36 - Termine di pagamento dell'Indennizzo
La **Società** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria alla liquidazione del **Sinistro**.

Articolo 37 - Sinistro unico
Si considerano ad ogni effetto come unico **Sinistro**:

a) le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi ad oggetto il medesimo fatto, domande identiche o tra loro connesse;
b) le imputazioni penali a carico di più soggetti assicurati connesse al medesimo fatto o al medesimo procedimento;
c) le imputazioni penali per **Reato Continuato**.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la garanzia è prestata a favore di tutti gli **Assicurati** coinvolti, ma il relativo **Massimale** resta unico e viene ripartito tra essi, indipendentemente dal numero degli interessati e dagli oneri da ciascuno sostenuti.

Articolo 38 - Massimali
Il **Massimale** per **Sinistro** è scelto dal **Contraente** tra le opzioni disponibili ed è indicato in **Polizza**.

Articolo 39 - Scoperti e Franchigie
Le garanzie sono prestate senza **Scoperti** né **Franchigie**, salvo che la loro applicazione sia indicata in **Polizza**. **Scoperti** e **Franchigie**, anche in misura differenziata per singola garanzia, possono essere previsti:

a) a scelta del **Contraente**, con corrispondente riduzione del **Premio**;
b) dalla **Società**, in sede di assunzione o di rinnovo, sulla base della valutazione del rischio, in particolare per **Massimali** superiori a € 100.000 (centomila/00 euro), in presenza di **Sinistri** denunciati negli anni precedenti o a seguito di **Sinistri** verificatisi nel corso del contratto.

Lo **Scoperto** è espresso in percentuale delle spese indennizzabili, con eventuale minimo non indennizzabile; la **Franchigia** è espressa in importo fisso e opera negli importi e per le garanzie indicati in **Polizza**. Ove sia indicato in **Polizza** uno **Scoperto** senza specificarne la misura, esso è pari al 10% (dieci per cento) con minimo non indennizzabile di € 1.500 (millecinquecento/00 euro).

Il minimo dello **Scoperto** non si applica quando è pari o superiore al **Sottolimite** previsto per la singola garanzia; in tal caso si applica la sola percentuale.

* * *

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto **Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati:

Capitolo 1 – NORME COMUNI
Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio; **Articolo 3** - Coesistenza di altre Assicurazioni; **Articolo 6** - Cessazione e Rinnovo dell'Assicurazione; **Articolo 7** - Modifiche del contratto; **Articolo 8** - Aggravamento del rischio; **Articolo 9** - Recesso in caso di Sinistro; **Articolo 11** - Limiti Territoriali; **Articolo 13** - Foro competente e procedura di Mediazione; **Articolo 15** - Prescrizione.

Capitolo 2 – COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 21 - Insorgenza e operatività temporale del Sinistro; **Articolo 22** - Ambito Territoriale.

Capitolo 3 – GARANZIE DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI
Articolo 23 - Garanzie della Copertura Assicurativa.

Capitolo 4 – ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
Articolo 24 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa.

Capitolo 5 – COSA NON È ASSICURATO - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Articolo 25 – Esclusioni; **Articolo 26** - Limitazioni; **Articolo 27 -** Casi di cessazione dell'Assicurazione**; Articolo 28 -** Richieste di Risarcimento Fraudolente - Clausola Risolutiva Espressa.

Capitolo 6 – NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Articolo 29 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Sinistro; **Articolo 30** - Gestione stragiudiziale del Sinistro; **Articolo 31 -** Libera scelta del legale e gestione giudiziale del Sinistro; **Articolo 32** - Incarico a periti e consulenti; **Articolo 33** - Rimborso delle spese; **Articolo 34** - Revoca o rinuncia del legale; **Articolo 35** - Disaccordo tra Assicurato e Società; **Articolo 36** - Termine di pagamento dell'Indennizzo; **Articolo 37** - Sinistro unico; **Articolo 38** - Massimali; **Articolo 39** - Scoperti e Franchigie.